

STATUTO

CSV PONENTE LIGURE SOLIDALE ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO

ART. 1 - Denominazione e sede

1. È costituita, ai sensi del D. Lgs. 117/2017 di seguito, Codice del Terzo Settore, l'Associazione riconosciuta del Terzo Settore denominato, **CSV Ponente Ligure Solidale Organizzazione di volontariato**, anche definito per brevità CSV POLIS.
2. CSV POLIS ha sede legale nel Comune di Savona e sedi operative nelle province di Savona e Imperia. Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune può essere deliberato dal Consiglio direttivo e non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2 - Finalità

1. CSV POLIS persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via principale di attività di supporto tecnico, formativo ed informativo al fine di promuovere e rafforzare la presenza ed il ruolo dei volontari negli enti del Terzo settore ai sensi dell'articolo 61, comma 1, lett. a) del Codice del Terzo settore.
2. CSV POLIS esalta la centralità della cultura e delle azioni solidali dei Volontari delle Organizzazioni di Volontariato (OdV) e degli enti di Terzo settore, ed il loro impegno per l'affermazione dei diritti fondamentali di ogni essere umano, indipendentemente dallo status, dal genere, dalla etnia, da condizioni personali e sociali, e persegue la finalità di contribuire a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza, impediscono il pieno sviluppo della persona.
3. CSV POLIS promuove e favorisce la conoscenza della realtà del volontariato e del Terzo Settore, anche in forme collaborative o in rete con altri enti pubblici e privati, fondazioni, regioni ed enti locali.
4. CSV POLIS garantisce parità nelle condizioni di accesso ed accoglienza alle iniziative, ai servizi e alle attività realizzate, senza alcuna forma di discriminazione.
5. CSV POLIS favorisce il coinvolgimento dei cittadini, dei dipendenti e di altri soggetti pubblici e privati direttamente interessati alle attività di cui all'art. 3 del presente statuto.

ART. 3 – Attività

1. CSV POLIS svolge in via principale seguenti attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del Codice del Terzo Settore:
 - servizi strumentali ad enti del Terzo Settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore (lettera m);
 - educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (lettera d);
 - organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (lettera i);
 - ricerca scientifica di particolare interesse sociale (lettera h);
 - promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata (lettera v);
 - promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53 (lettera w);
2. Le attività di CSV POLIS sono svolte prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati.

3. Per il perseguimento dei propri scopi, CSV POLIS potrà inoltre aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

4. Per il perseguimento delle finalità e delle attività indicate nel presente Statuto, CSV POLIS intende svolgere:

- servizi di promozione, orientamento e animazione territoriale, finalizzati a dare visibilità ai valori del volontariato ed all'impatto sociale dell'azione volontaria nella comunità locale, a promuovere la crescita della cultura della solidarietà e della cittadinanza attiva in particolare tra i giovani e nelle scuole, istituti di istruzione, di formazione e nelle università, facilitando l'incontro degli enti del Terzo settore con i cittadini interessati a svolgere attività di volontariato, nonché con gli enti di natura pubblica e privata interessati a promuovere il volontariato;
- servizi di formazione finalizzati a qualificare i volontari o coloro che aspirino ad esserlo, acquisendo maggiore consapevolezza dell'identità e del ruolo del volontario e maggiori competenze trasversali, progettuali ed organizzative a fronte dei bisogni della propria organizzazione e della comunità di riferimento;
- servizi di consulenza, assistenza qualificata ed accompagnamento, finalizzati a rafforzare le competenze e le tutele dei volontari negli ambiti giuridico, fiscale, assicurativo, lavoristico, progettuale, gestionale, organizzativo, della rendicontazione economico-sociale, della ricerca fondi, dell'accesso al credito, nonché strumenti per il riconoscimento e la valorizzazione delle competenze acquisite dai volontari medesimi;
- servizi di informazione e comunicazione, finalizzati a incrementare la qualità e la quantità di informazioni utili al volontariato, a supportare la promozione delle iniziative di volontariato, a sostenere il lavoro di rete degli enti del Terzo settore tra loro e con gli altri soggetti della comunità locale per la cura dei beni comuni, ad accreditare il volontariato come interlocutore autorevole e competente;
- servizi di ricerca e documentazione, finalizzati a mettere a disposizione banche dati e conoscenze sul mondo del volontariato e del Terzo settore in ambito nazionale, comunitario ed internazionale; servizi di supporto tecnico-logistico, finalizzati a facilitare o promuovere l'operatività dei volontari, attraverso la messa a disposizione temporanea di spazi, strumenti ed attrezzature;
- tutte le attività previste dalla legge per i Centri di servizio per il volontariato, ivi incluse le attività disciplinate dall'art. 93, comma 5 del Codice del Terzo Settore;
- altre attività di supporto richieste dai volontari nell'ambito degli enti di terzo settore e dalle organizzazioni di volontariato, nei limiti e secondo le modalità definite nel Regolamento e nella Carta dei Servizi.

5. Per poter perseguire pienamente le finalità statutarie, CSV POLIS potrà dotarsi di ogni struttura o strumento utile ed adeguato, compreso imprese strumentali. Potrà, altresì, attivare intese, convenzioni e rapporti di collaborazione con altri Centri di Servizio per il Volontariato e altri enti del terzo settore, reti, amministrazioni pubbliche, università, imprese ed altri enti privati, nel rispetto del Titolo VII del Codice del terzo settore e delle altre previsioni normative.

ART. 4 – Attività diverse

1. CSV POLIS può esercitare, ai sensi dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale di cui al precedente articolo, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale.

ART. 5 - Destinazione del patrimonio e divieto distribuzione utili

1. CSV POLIS esclude ogni fine di lucro sia diretto che indiretto, ai sensi dell'art. 8 del Codice del Terzo Settore.

2. Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

3. È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, comunque denominati, durante la vita dell'organizzazione, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 6 – Associati, procedure di ammissione ed esclusione

1. CSV POLIS è a carattere aperto.

2. Possono essere associati le organizzazioni di volontariato e gli altri enti del Terzo Settore, fatta eccezione per quelli costituiti nelle forme del Libro V del codice civile, con sede legale nelle province di Imperia e di Savona, ai sensi del Codice del Terzo Settore, che si riconoscono nel presente statuto e fanno richiesta di adesione al Consiglio Direttivo, che delibera in merito alla prima seduta utile secondo i seguenti criteri:

a) sono considerati Odv e Ets di «primo livello», le Odv e gli Ets, presenti sul territorio di una delle due province con un'unica sede, senza articolazioni territoriali autonome;

b) sono considerati Odv e Ets di «secondo livello», le ODV e gli ETS presenti in una o entrambe le province, aventi una rilevanza almeno provinciale, attraverso la presenza (comitati, coordinamenti, federazioni, reti, e cc.) che sono presenti sul territorio con proprie articolazioni territoriali autonome.

3. L'associazione al CSV POLIS delle Odv e degli Ets di «secondo livello» di cui alla lettera b) del comma 2 del presente articolo, comporta la decadenza automatica dei propri affiliati di livello inferiore che siano eventualmente già associati in precedenza.

4. La possibilità di ammettere come associati anche altri enti del Terzo Settore diversi dalle organizzazioni di volontariato, è concessa a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato ai sensi dell'articolo 32, comma 2, del Codice del Terzo settore.

5. L'ammissione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda del rappresentante legale dell'ODV o dell'ETS interessato. La deliberazione è comunicata al rappresentante legale dell'Odv o dell'Ets interessato ed annotata nel libro degli associati. L'iscrizione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo.

6. Il Consiglio Direttivo deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. L'ODV o l'ETS che ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera in occasione della successiva convocazione.

7. Le ODV e gli ETS associati cessano di appartenere a CSV POLIS per:

- dimissioni presentate all'organo di amministrazione per iscritto da parte del proprio rappresentante legale;
- mancato versamento della quota associativa;
- cessazione delle attività o perdita dei requisiti di ammissione;
- esclusione deliberata dall'Assemblea per gravi motivi quali la contravvenzione dei doveri stabiliti dallo statuto.

ART. 7 - Diritti e obblighi degli associati

1. Gli Enti associati hanno tra loro pari diritti e pari doveri.

2. Gli Enti associati dell'organizzazione hanno il diritto di:

- partecipare alle assemblee ed esprimere il proprio voto, purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati secondo le modalità stabilite al successivo articolo 9;
- godere dei diritti elettorali attivi e passivi;
- essere informati sulle attività di CSV POLIS e controllarne l'andamento;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, secondo quanto stabilito dal Consiglio direttivo ed entro i limiti previsti dalla legge;
- recedere dall'appartenenza a CSV POLIS;
- esaminare i libri sociali, facendone preventiva richiesta scritta al Consiglio direttivo.

3. Gli Enti associati di CSV POLIS hanno il dovere di:

- rispettare il presente statuto e gli eventuali regolamenti;
- rispettare le delibere degli organi sociali;
- partecipare alla vita associativa e contribuire al buon funzionamento di CSV POLIS e alla realizzazione delle attività statutarie tramite il proprio impegno gratuito;
- versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito;
- non arrecare danni morali o materiali a CSV POLIS.

4. Tutti coloro che rivestono una carica sociale hanno il dovere di:

- rispettare il presente statuto e gli eventuali regolamenti;
- rispettare le delibere degli organi sociali;
- partecipare alla vita associativa e contribuire al buon funzionamento di CSV POLIS e alla realizzazione delle attività statutarie tramite il proprio impegno gratuito.

ART. 8 - Volontari associati e assicurazione obbligatoria

1. CSV POLIS si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato delle persone aderenti agli enti associati per il perseguimento delle proprie finalità e nello svolgimento della sua attività.

2. Le prestazioni dei volontari sono fornite in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro né diretto né indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo neanche dal beneficiario.

3. Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro parametri massimi e condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio direttivo del CSV POLIS, che in ogni caso devono rispettare i limiti stabiliti dal Codice del Terzo settore.

4. La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con CSV POLIS.

5 CSV POLIS deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del Codice del Terzo Settore.

6. CSV POLIS è tenuto a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

ART. 9 - Organi sociali, gratuità e durata

1. Sono organi di CSV POLIS:

- Assemblea degli associati
- Consiglio direttivo
- Presidente
- Collegio dei Garanti
- Organo di controllo di cui all'art. 30 del Codice del Terzo Settore
- Organo di Revisione nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del Codice del Terzo Settore

2. Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione di quelli dell'Organo di controllo e dell'Organo di Revisione in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2397, secondo comma, del codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

3. Le cariche sociali sono elettive, hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate nei limiti stabili dal presente statuto e dalla normativa vigente; le eventuali sostituzioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.

ART. 10 - Assemblea

1. L'Assemblea è composta dai delegati degli associati ed è l'organo sovrano. È presieduta dal Presidente di CSV POLIS, in sua assenza dal Vicepresidente o, in caso di assenza di entrambi, da un Presidente dell'Assemblea eletto tra i delegati

- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori Assembleari;
- delibera la quota sociale proposta dal Consiglio direttivo;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'organizzazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 11 – Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea ed è composto da un numero dispari di componenti deciso dall'Assemblea tra un minimo di undici ed un massimo di ventuno. Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche indicate dagli enti associati. Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Gli amministratori pongono in essere gli adempimenti previsti dall'art. 26 del Codice del Terzo Settore.
2. I componenti del Consiglio direttivo non possono ricoprire tale carica per più di quattro mandati consecutivi
3. Nel Consiglio direttivo non possono essere eletti più componenti appartenenti alla stessa organizzazione, federazione, coordinamento di primo e di secondo livello.
4. Gli enti associati di ogni provincia devono poter esprimere la rappresentanza di almeno un terzo dei componenti il Consiglio direttivo.
5. Almeno il cinquanta per cento dei componenti deve essere espressione delle ODV associate
6. Il Consiglio direttivo governa l'organizzazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
7. Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando sono presenti la maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti.
8. È possibile la partecipazione dei suoi componenti alle riunioni del Consiglio Direttivo anche a distanza, in modalità online o in via telematica purché sia possibile verificare l'identità del consigliere che partecipa e vota secondo le modalità indicate nel Regolamento
9. Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, o in caso di suo impedimento dal Vicepresidente, almeno quattro volte all'anno e ogni volta che se ne ravvisi la necessità, oppure quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale ultima ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.
10. La convocazione va inviata per iscritto, anche tramite e-mail, con un preavviso di almeno 8 giorni, salvo casi di eccezionale urgenza in cui il preavviso può essere più breve.
11. L'ingiustificata assenza di un consigliere a più di 3 (tre) riunioni consecutive comporta la sua decadenza dalla carica. Alla sostituzione di ciascun consigliere decaduto o dimissionario si provvede designando il primo dei non eletti o procedendo all'elezione dei membri mancanti nella prima Assemblea utile.
12. Il Consiglio direttivo per adempiere alle sue funzioni può avvalersi dell'opera di esperti consulenti che possono partecipare alle sue sedute senza diritto di voto.
13. Possono anche partecipare al Consiglio direttivo senza diritto di voto il direttore, il vicedirettore, l'organo di controllo.
14. Il Consiglio direttivo ha i seguenti compiti:
 - elegge, al suo interno, il Presidente e il Vicepresidente, nel rispetto del successivo art. 12
 - cura l'ordinaria e straordinaria amministrazione;
 - predispone il bilancio d'esercizio e il bilancio sociale, li sottopone all'Assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla normativa vigente;
 - propone all'Assemblea regolamenti per il funzionamento degli organi sociali dell'organizzazione;

2. Deve essere convocata almeno due volte all'anno dal Presidente per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo ed ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario.
3. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto, per lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio, per l'eventuale trasformazione, fusione, scissione dell'organizzazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.
4. In ogni Assemblea deve essere attribuita la maggioranza dei voti alle organizzazioni di volontariato.
5. È convocata mediante avviso scritto da inviare almeno 8 giorni prima di quello fissato per l'adunanza, contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione, che non potrà avere luogo prima che siano trascorse 24 ore dalla prima convocazione. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail o e-mail pec.
6. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei delegati e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei delegati presenti o rappresentati. L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei delegati presenti.
7. All'Assemblea si potrà partecipare anche a distanza, mediante l'utilizzo di mezzi telematici o di telecomunicazione entro i limiti definiti dalla legge purché sia possibile verificare l'identità del delegato -che partecipa e vota e secondo le modalità indicate nel Regolamento.
8. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta motivata di almeno un decimo degli associati o quando il Consiglio direttivo lo ritenga necessario.
9. I voti di norma sono palesi, tranne quelli riguardanti la nomina o la revoca delle cariche associative, le azioni di responsabilità e nell'ipotesi in cui il Presidente lo ritenga opportuno in ragione del contenuto della delibera.
10. Hanno diritto di voto in Assemblea tutti gli Enti Associati iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e sono in regola con il pagamento della quota associativa.
11. Gli Enti Associati hanno diritto a un numero di delegati in Assemblea secondo le seguenti modalità:
 - 1 delegato per gli enti di primo livello;
 - 2 delegati per gli enti di secondo livello presenti in una o entrambe le province;
 - 3 delegati per le associazioni di secondo livello presenti in entrambe le province con più di 15 soggetti giuridici associati dotati di autonomia statutaria.
12. Ciascun delegato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato, purché la delega scritta sia conferita da parte del proprio rappresentante legale anche in calce alla convocazione.
13. Ciascun Ente associato può rappresentare solo un altro Ente associato se CSV POLIS ha un numero di associati inferiore a cinquecento e di tre enti associati se CSV POLIS ha un numero di associati superiore a cinquecento.
14. Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario verbalizzante e conservato presso la sede legale di CSV POLIS.
15. L'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di tre quarti dei delegati aventi diritto, in seconda convocazione con la presenza di un terzo dei delegati aventi diritto. L'Assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'organizzazione con il voto favorevole dei due terzi dei delegati presenti o rappresentati.
16. L'Assemblea straordinaria delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con la presenza ed il voto favorevole di almeno tre quarti dei delegati aventi diritto e il voto favorevole dei tre quarti dei delegati presenti o rappresentati.
17. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i membri del Consiglio direttivo non hanno diritto di voto.
18. L'Assemblea ha i seguenti compiti:
 - elegge e revoca i componenti degli organi sociali;
 - nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
 - approva il bilancio e il bilancio sociale;

- propone all'Assemblea il programma di lavoro e ne cura la realizzazione e ne autorizza la spesa;
- stabilisce la sede legale e le sedi operative dell'organizzazione;
- propone all'Assemblea la composizione dell'Organo di Controllo e ne propone il compenso;
- propone la quota sociale da sottoporre all'Assemblea;
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- decide su l'avvio o l'interruzione dei contratti di lavoro, incarichi di collaborazione e consulenza;
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti Enti associati;
- ratifica o respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- propone all'Assemblea i provvedimenti di decadenza o di esclusione da socio in caso di attività in contrasto con le finalità statutarie e le deliberazioni degli organi sociali;
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Registro del Terzo Settore e previsti dalla normativa vigente.

15. Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 12 - Il Presidente

1. Il presidente di CSV POLIS, che è anche presidente dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, è eletto da quest'ultimo tra i suoi membri a maggioranza di voti. Il suo mandato coincide con quello del Consiglio direttivo.
2. È fatto divieto di rivestire la carica di Presidente dell'organizzazione per più di tre mandati consecutivi e, in ogni caso, per non più di nove anni anche non consecutivi.
3. Il Presidente rappresenta legalmente CSV POLIS nei confronti di terzi ed in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio direttivo. Svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio direttivo in merito all'attività compiuta.
4. Solo in caso di necessità può assumere provvedimenti di urgenza, sottoponendoli a delibera del Consiglio direttivo nella seduta successiva e comunque entro 30 giorni.
5. Il Consiglio direttivo può destituirlo dalla carica con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti, qualora non ottemperi ai compiti previsti dal presente statuto.
6. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua funzione in caso questi sia impossibilitato nell'esercizio delle proprie funzioni.
7. Il Vicepresidente non può appartenere alla stessa ODV o ETS del Presidente, né essere rappresentante/avere incarichi di/in ODV o ETS associato con sede legale nella medesima provincia dell'ente di cui è membro il Presidente.

ART. 13 - Organo di controllo

1. L'Organo di controllo rimane in carica tre anni ed è formato da tre componenti effettivi e da due supplenti in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2397 del codice civile.
2. Qualora CSV POLIS fosse accreditato come CSV, tra i componenti effettivi dell'Organo di Controllo dovrebbe essere compreso il membro nominato dall'Organismo territoriale di controllo in conformità alla disposizione di cui all'art. 61, comma 1 lett. k) e dell'art. 65, comma 7 lett. e) del Codice del Terzo settore, che assumerebbe quindi la carica di Presidente.
3. L'Organo di Controllo
 - vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 231/2001, qualora applicabili;
 - vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;

- al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del Codice del Terzo settore, può esercitare, su decisione dell'Assemblea, la revisione legale dei conti;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni degli artt. 5,6,7 e 8 del Codice del Terzo settore;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del Codice del Terzo Settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

5. I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

6. L'Organo di Controllo presenta ogni anno all'Assemblea una relazione scritta allegata al bilancio consuntivo.

7. La carica di membro dell'Organo di Controllo è incompatibile con qualsiasi altra carica all'interno dell'Organizzazione.

ART. 14 - Organo di Revisione legale dei conti

1. All'organo di controllo è attribuita anche la revisione legale nei casi in cui essa sia obbligatoria ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117.

ART. 15 – Collegio dei Garanti

1. Il Collegio dei Garanti è organo di garanzia statutaria, regolamentare e di giurisdizione interna. Interpreta le norme statutarie e regolamentari e dà pareri sulla loro corretta applicazione.

2. Esso è chiamato a dirimere le controversie insorte tra soci, tra questi e gli organi sociali e tra i componenti di questi ultimi.

3. Il Collegio dei Garanti è formato da tre componenti effettivi e due supplenti. Almeno uno dei tre componenti effettivi deve essere espressione di enti associati con sede legale diversa dagli altri due. I componenti supplenti devono essere espressione di enti associati nella misura di uno per ogni provincia.

4. Il Collegio dei Garanti rimane in carica tre anni.

5. I membri effettivi eleggono al loro interno il Presidente.

6. La carica di membro del Collegio è incompatibile con qualsiasi altra carica all'interno di CSV POLIS

7. Il Collegio dei Garanti decide in seconda istanza sul diniego delle domande di ammissione e sui provvedimenti di decadenza ed esclusione dei soci e negli altri casi previsti dal presente statuto.

ART. 16 - Requisiti di onorabilità, professionalità, incompatibilità e indipendenza per coloro che assumono cariche sociali.

1. Coloro che ricoprono le cariche sociali devono essere in possesso di specifici requisiti di onorabilità, professionalità, incompatibilità ed indipendenza ai sensi dell'art. 61, comma 1, lettera i), del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

In particolare è fatto divieto di ricoprire cariche sociali in mancanza di requisiti come di seguito rappresentati:

- a) Requisiti di onorabilità, riferiti all'assenza di cause di ineleggibilità o decadenza di cui all'art. 2382 c.c., ovvero riferiti all'assenza di circostanze obiettive che arrechino un pregiudizio alla reputazione del soggetto coinvolto, anche tenendo conto di quanto previsto da codici di comportamento che CSV POLIS riterrà di adottare.
- b) Requisiti di professionalità, riferiti al possesso di competenze sul volontariato nonché di una concreta esperienza maturata negli organi di amministrazione delle organizzazioni di volontariato e del Terzo Settore socie che li indicano o, nel caso dei membri dell'Organo di Controllo, riferiti al possesso delle qualifiche professionali previste dal presente statuto.

- c) Requisiti di incompatibilità, riferiti all'assenza di incarichi pubblici di governo nazionale, europeo, regionale, e nei Comuni al di sopra dei 15.000 abitanti e, anche al di sotto di tale soglia per incarichi di sindaco, assessore, nonché incarichi direttivi in partiti e movimenti politici di livello nazionale o locale.
- d) Requisiti di indipendenza, riferiti all'assenza di rapporti di lavoro in essere con CSV POLIS, all'assenza di interessi economici diretti o indiretti con CSV POLIS, all'assenza di rapporti di parentela con il Presidente o il Direttore, all'assenza di ruoli o incarichi in organismi formalmente investiti del controllo esterno dell'ente.
- e) Sono altresì incompatibili coloro che hanno recato danno a CSV POLIS o hanno vertenze con esso.

ART. 17 – Direttore , Vicedirettore e staff tecnico

1. L'Organizzazione, nel rispetto della normativa vigente e dell'art.22 del presente Statuto, è dotata di un Direttore, di un Vicedirettore e di uno staff tecnico, i quali garantiscono il funzionamento e l'operatività di CSV POLIS.
2. Il Direttore e il Vicedirettore sono individuati, nominati ed assunti dal Consiglio Direttivo mediante procedure e criteri trasparenti sulla base di esperienza, competenza, professionalità, qualità morali e capacità relazionali che consentano la massima prossimità con il territorio delle province di Imperia e Savona.
3. Il Direttore e il Vicedirettore partecipano all'Assemblea e alle riunioni del Consiglio direttivo senza diritto di voto.
4. Il Direttore, coadiuvato dal Vicedirettore, assicura il coordinamento delle diverse attività e delle risorse umane per il perseguimento degli scopi istituzionali di CSV POLIS ed elabora la bozza di programma annuale delle attività dell'Organizzazione da sottoporre al Consiglio Direttivo per l'approvazione e provvede alla sua realizzazione.
5. Il Direttore e il Vicedirettore si possono avvalere di ulteriore personale dipendente e di collaboratori previa approvazione del Consiglio direttivo e nel rispetto di quanto previsto al successivo art. 22 del presente statuto.
6. I membri dello staff tecnico, i collaboratori e i consulenti vengono assunti e/o nominati su proposta del Direttore dal Consiglio direttivo in base a requisiti oggettivi di competenza e professionalità.
7. L'incarico di Direttore, di Vicedirettore e di componente dello staff tecnico è incompatibile con l'assunzione di qualunque carica sociale.

ART. 18 – Risorse e Patrimonio

1. CSV POLIS trae le risorse economiche necessarie al proprio funzionamento ed allo svolgimento della propria attività da fonti diverse quali quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, attività di raccolta fondi, nonché attività diverse di cui all'articolo 6 del Codice del Terzo Settore e ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e della normativa vigente.
2. CSV POLIS, si dota di apposito conto corrente ad esso intestato stabilito dal Consiglio direttivo
3. Le risorse e le fonti di finanziamento di CSV POLIS, qualora accreditato come Centro di Servizio per il volontariato , sono altresì costituite dalle risorse del fondo unico nazionale (FUN) istituito ai sensi dell'art. 62 del Codice del Terzo Settore, fondo istituito per finanziare stabilmente l'attività del Centro di Servizio.
4. Le attività svolte con le risorse del Fondo Unico Nazionale (FUN) previsto dall'art. 62 del Codice del Terzo settore sono erogati, secondo quanto definito dal Regolamento e dalla Carta dei servizi. Con tali risorse è vietato effettuare erogazioni in denaro e trasferire a titolo gratuito beni mobili o immobili acquisiti con le medesime risorse.
5. Con le risorse diverse da quelle derivanti dal FUN, CSV POLIS, può erogare attività o servizi secondo le modalità consentite dalla legge. Per tali risorse, CSV POLIS adotta una contabilità

separata, in conformità alla disposizione di cui all'art. 61, comma 1 lett. c) del Codice del Terzo Settore.

6. Le attività ed i servizi svolti da CSV POLIS, sono erogati, in conformità alla normativa di settore, nel rispetto dei seguenti principi: qualità, economicità, territorialità e prossimità; universalità, non discriminazione e pari opportunità di accesso; integrazione, pubblicità e trasparenza.

7. Il patrimonio di CSV POLIS è costituito da:

- beni mobili ed immobili di proprietà dello stesso, acquistate con risorse diverse dal FUN;
- contributi, erogazioni, donazioni e lasciti ed ogni altra entrata destinati a patrimonio, diversi dal FUN.

ART. 19 - Bilancio d'esercizio

1. L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

2. I bilanci consuntivi, preventivi ed il bilancio sociale annuali, redatti in conformità a quanto previsto dal Codice del Terzo Settore e dal presente Statuto e approvati dall'Assemblea, rendono conto delle attività realizzate e dell'uso delle risorse disponibili.

3. Il bilancio consuntivo è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'Assemblea ordinaria entro quattro mesi alla chiusura dell'esercizio sociale. Dopo l'approvazione in Assemblea, il Consiglio Direttivo procede agli adempimenti di deposito al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore previsti dal Codice del Terzo Settore.

4. Il termine sopraindicato potrà essere elevato a un massimo di sei mesi se lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto dell'organizzazione, ovvero ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario e segnali nella relazione al bilancio le ragioni della dilazione.

5. Il bilancio, una volta approvato, sarà reso pubblico con le misure previste dalla normativa vigente, attraverso la pubblicazione sul sito dell'organizzazione nel rispetto della massima trasparenza.

6. Gli eventuali utili o avanzi di gestione non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita di CSV POLIS.

7. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 6 del Codice del Terzo Settore a seconda dei casi, nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ART.20 - Bilancio sociale

1. CSV POLIS, redige il bilancio sociale, ai sensi e nelle forme previste dall'art. 14 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e lo rende pubblico nel proprio sito internet.

ART.21 - Libri sociali obbligatori

1. CSV POLIS, tiene i libri sociali obbligatori ai sensi dell'art. 15 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e cioè il libro degli enti associati; il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico; il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo, dell'organo di controllo, del collegio dei garanti e di eventuali altri organi sociali

ART.22 - Rapporti di lavoro

1. L'Associazione può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti degli articoli 16, 17 e 33 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117. In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari. come da art. 33, comma 1 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

2. Al personale retribuito di cui al precedente comma saranno applicati contratti di lavoro e di prestazione d'opera secondo le norme vigenti in materia.

3. L'Associazione può inoltre utilizzare consulenti, professionisti e collaboratori esterni stipulando con loro contratti a norma di legge, sempre nei limiti previsti dall'art.33 comma 1 del d.lgs. n. 117/2017

4. E' fatto divieto di corrispondere a lavoratori subordinati o autonomi, retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 812, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1, lettere b), g) o h) del d.lgs. n. 117/2017.

ART. 23 - Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento o revoca accreditamento

1. In caso di scioglimento dell'ente accreditato come CSV o di revoca dell'accreditamento, le risorse del FUN

ad esso assegnate ma non ancora utilizzate devono essere versate entro centoventi giorni dallo scioglimento o dalla revoca all'ONC, che le destina all'ente accreditato come CSV in sostituzione del precedente, o in mancanza, ad altri CSV della medesima regione o, in mancanza, alla riserva con finalità di stabilizzazione del FUN

2. Lo scioglimento di CSV POLIS è deciso dall'Assemblea straordinaria con la presenza di almeno tre quarti dei soci come da precedente art. 10 comma 15.

ART. 24 - Statuto

1. CSV POLIS è disciplinata dal presente statuto ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

2. L'Assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART.25 - Disposizioni finali

1. Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento al D. Lgs. 117/2017 e al Codice Civile.

All'originale firmato

Matteo Lupi

Francesco Centola Notaio